



Zola Predosa, 8 novembre 2011

Ordinanza n. 234/prot. n. 22106

IL COMANDANTE P.M.

Accertato che diversi terreni di proprietà privata confinanti con la rete viaria del territorio comunale sono presenti piante, arbusti e rami sporgenti sulla sede stradale;

Considerato che durante la stagione invernale le precipitazioni nevose potrebbero provocare la caduta di rami o alberi sulla strada, causando in tal modo grave pericolo alla circolazione stradale;

Valutato che anche il semplice abbassamento di rami o branche aggettanti sulla sede stradale, conseguenti al carico nevoso accumulatosi sugli stessi, potrebbe andare a pregiudicare la transibilità sulle strade dei mezzi sgombraneve o spargisale impegnati nello svolgimento di un compito primario d'interesse pubblico, o in occasione di altri eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare gravi danni a persone o cose;

Riscontrata pertanto di fondamentale importanza la necessità di adottare provvedimenti atti ad evitare che in caso di nevicate possa essere compromessa l'incolumità delle persone e della circolazione stradale, nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 7 e 29 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (vigente Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

- che I proprietari, gli amministratori o gli eventuali conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere tempestivamente al taglio di tutti i rami o di quelle parti d'alberi che risultino spezzati o secchi e che siano sovrastanti la sede stradale;
- **che in caso di precipitazioni nevose o intemperie di eseguire:**
 - dopo ogni precipitazione nevosa i medesimi soggetti devono provvedere sollecitamente ad asportare la neve in eccesso dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio in modo da non pregiudicare il transito ai mezzi operativi impegnati nello sgombero della neve e/o nello spargere del sale;
 - qualora per effetto di intemperie o di qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, i proprietari, gli amministratori o gli eventuali conduttori dei terreni in questione sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

A chiunque competa di far rispettare la presente ordinanza;

AVVERTE

- che in caso di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento verrà applicata la sanzione di € 159,00 come previsto dall'Art. 29 comma 2 del Nuovo Codice della Strada - D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, *“Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.”*
- che nel caso il trasgressore non si attivi prontamente per il ripristino dei luoghi, alla sanzione predetta saranno aggiunte tutte le spese sostenute dalla pubblica Amministrazione per essersi sostituita nell'intervento di ripristino nonché l'eventuale azione penale, quando si possa ravvisare nel comportamento omissivo del responsabile anche l'ipotesi di reato ai sensi dell'art. 340 C.p. “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”.

DISPONE

La presente ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Zola Predosa (BO) per gg. 15 consecutivi e inserita sul sito del Comune di Zola Predosa all'indirizzo www.comune.zolapredosa.bo.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Comandante P.M.
Paola Lipparini